

REGOLAMENTO AZIENDALE SULLA DISCIPLINA DELLE MODALITA' OPERATIVE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

ARTICOLO 1

Oggetto

La ASL Gallura con il presente regolamento definisce i criteri e le modalità operative del principio di rotazione, previsto dall'art. 49 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici - di cui al Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e relativi Allegati, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 31 marzo 2023 - che costituisce principio generale degli affidamenti, dei contratti sotto soglia in attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. e), della legge delega 21 giugno 2022, n. 78".

Il principio di rotazione rappresenta una garanzia per l'applicazione del principio concorrenza che, nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. del 31 marzo 2023, n. 36, è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti.

La *ratio* del principio di rotazione funzionale è volta ad assicurare l'alternanza degli operatori economici per gli affidamenti di contratti pubblici, potendo in questo modo evitare che l'eccessivo utilizzo del potere decisionale di scelta di cui è dotata la stazione appaltante si traduca in un mezzo per favorire un particolare operatore economico, per eludere la concorrenza o per alimentare la corruzione.

ARTICOLO 2

Principio di rotazione

Gli affidamenti di cui al Libro II - dell'appalto - Parte I - dei contratti di importo inferiore alle soglie europee, D.lgs. n.36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

La ASL Gallura è tenuta al rispetto del principio di rotazione, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di affidamento tra tutti gli operatori potenzialmente idonei ed evitare quindi il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

Il principio di rotazione comporta, il **divieto di affidamento** (diretto) o di **aggiudicazione** di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello **stesso settore merceologico**, oppure nella **stessa categoria di opere**, oppure **nello stesso settore di servizi** (comma 2 dell'art. 49).

Più precisamente, il principio di rotazione opera con riferimento all'affidamento immediatamente precedente nei casi in cui i due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

Pertanto, il principio di rotazione comporta il divieto di **invito** a procedure dirette all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente.

La rotazione si ha, quindi, solo a carico del soggetto che abbia conseguito la precedente aggiudicazione, escludendo, invece, dal divieto coloro che erano stati soltanto invitati alla precedente **procedura negoziata**, senza conseguire poi l'aggiudicazione.

La ASL Gallura, ai fini della rotazione, ripartisce gli affidamenti in fasce in base al valore economico, come meglio definite nei successivi artt. 4 e 5 del presente Regolamento. In tal caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia (comma 3 dell'art. 49), fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5, 6 dell'art. 49.

ARTICOLO 3

Deroga all'obbligo di rotazione

In casi debitamente motivati con riferimento alla particolare **struttura del mercato** e alla riscontrata **effettiva assenza di alternative**, nonché di **accurata esecuzione del precedente contratto**

l'esecutore uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto (comma 4 dell'art. 49).

Ai fini della deroga al principio di rotazione, i requisiti previsti dal comma 4 dell'art. 49 devono sussistere contemporaneamente e sono dunque da intendersi come "concorrenti e non alternativi tra loro".

Inoltre, per i contratti affidati con le seguenti procedure, le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (comma 5 art. 49):

- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro (art. 50, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 36/2023;
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (art. 50, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 36/2023);
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie europee (art. 50, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 36/2023);

È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli **affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro** (comma 6 dell'art. 49).

ARTICOLO 4

Fasce merceologiche e di importo degli appalti di lavori ai fini della rotazione

Gli appalti di Lavori riguardanti le procedure sotto soglia sono suddivisi nelle sotto riportate **fasce merceologiche e di importo**, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Le fasce di importo relative ai lavori sono le seguenti:

Lavori		
fascia	da	a
1	5.000,00 €	39.999,99 €
2	40.000,00 €	149.999,99 €
3	150.000,00 €	999.999,99 €
4	1.000.000,00 €	soglia comunitaria

Settore merceologico: per quanto riguarda la Categorie di Opere si fa riferimento alla tabella A dell'allegato II.12 del D.lgs. 31 marzo 2023 n° 36.

ARTICOLO 5

Fasce merceologiche e di importo degli appalti di Servizi e Forniture ai fini della rotazione

Gli appalti di servizi e forniture riguardanti le procedure sotto soglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce merceologiche e di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Le fasce di importo relative ai Servizi e Forniture sono le seguenti:

Servizi e Forniture		
fascia	da	a
1	5.000,00 €	39.999,99 €
2	40.000,00 €	139.999,99 €
3	140.000,00 €	soglia comunitaria

Settore merceologico Forniture:

Prodotti farmaceutici con AIC
Emoderivati di produzione regionale
Ossigeno
Prodotti dietetici
Materiali per la profilassi igienico-sanitaria
Dispositivi e diagnostici
Materiale radiografico
Materiale sanitario ad uso veterinario
Altri beni e prodotti sanitari
Prodotti farmaceutici senza AIC
Prodotti chimici
Prodotti alimentari
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza
Combustibili, carburanti e lubrificanti
Supporti informatici, cancelleria e stampati
Materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni
Altri materiali non sanitari
Beni e prodotti non sanitari da aziende sanitarie pubbliche della regione
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Impianti e macchinari
Attrezzature sanitarie e scientifiche
Mobili arredi
Autoveicoli da trasporto
Macchine d'ufficio elettroniche
Altre Forniture non indicate nei punti precedenti

Settore Servizi:

Prestazioni di ricovero
Prestazioni di pronto soccorso
Acquisti di plasma e organi
Servizi trattamento sangue
Servizi per trapianto organi
Trasporti sanitari - area ospedaliera
Prestazioni e servizi di assistenza sanitaria territoriale
Prestazioni di assistenza collettiva in ambienti di vita e di lavoro
Consulenze e convenzioni sanitarie prestazioni ospedaliere
Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria
Servizi esternalizzati (es. portierato, vigilanza, ristorazione, pulizie, raccolta e smaltimento rifiuti e altri servizi alberghieri, di logistica e altri servizi di supporto all'attività sanitaria)
Utenze
Consulenze e convenzioni non sanitarie
Servizi di formazione del personale
Manutenzioni (a immobili, impianti, attrezzature sanitarie e non sanitarie)
Godimento beni di terzi (noleggi di attrezzature sanitarie e non sanitarie)
Servizi di Architettura - Ingegneria e Servizi Tecnici
Altri Servizi non indicati nei punti precedenti

ARTICOLO 6
Norme di coordinamento e transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Qualora intervenissero modifiche dell'apparato normativo di riferimento in contrasto con le norme di cui al presente regolamento, nelle more dell'adeguamento di quest'ultimo, troverà applicazione la normativa sovraordinata.

ARTICOLO 7
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione del provvedimento che lo approva, nel rispetto del citato D.lgs. n. 36/2023 che a mente dell'art. 229, comma 2, ha acquisito efficacia dal 1° luglio 2023 unitamente alla normativa che ne costituisce presupposto.

Il presente regolamento abroga i precedenti regolamenti aziendali in materia di rotazione degli affidamenti dei Contratti Pubblici ed è pubblicato sul sito internet sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Regolamenti - <https://www.aslgallura.it/albo-pretorio/regolamenti>.